



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007977

del 03/07/2019 ore 16:11:22

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/VGL/af

Roma, 3 luglio 2019

Informativa n. 58/2019

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Richiesta di accesso civico inviata a tutti gli Ordini da Confintesa Funzione Pubblica (Rif. Prot. n. 67/19) – Individuazione Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del personale degli Ordini - Adempimento obblighi di trasparenza.

Gentili Presidenti,

nelle ultime settimane il Consiglio Nazionale ha ricevuto, da parte di numerosi Ordini territoriali, varie richieste di chiarimento e supporto in relazione agli adempimenti sollecitati dall'Organizzazione sindacale Confintesa Funzione Pubblica attraverso la comunicazione in oggetto, allegata alla presente (All.1).

Dall'esame delle richieste pervenute è emersa l'esigenza di confermare agli Ordini la sussistenza dell'obbligo di individuazione dell'Ufficio fornendo, al contempo, le principali indicazioni operative in merito alle modalità di adempimento.

La richiesta di accesso civico in questione è direttamente rivolta a pubblicizzare l'avvenuta individuazione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 33/2013, infatti, tutte le amministrazioni devono pubblicare le informazioni concernenti la propria organizzazione (articolazione degli uffici, competenze, nomi dei responsabili, recapiti...) all'interno dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione Organizzazione/Articolazione degli Uffici.

In effetti, la richiesta di accesso civico appare indirettamente finalizzata a sollecitare la costituzione dell'Ufficio laddove non sia già stato istituito ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Sul punto, il Consiglio Nazionale non può che confermare l'applicabilità del citato art. 55-bis anche agli Ordini territoriali i quali, ai sensi di legge, "secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, devono individuare l'ufficio competente per le infrazioni (dei dipendenti) punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, attribuendone la titolarità e la responsabilità".

Proprio in ragione delle peculiarità organizzative e delle dimensioni strutturali delle diverse realtà amministrative, la medesima disposizione prevede anche la possibilità di stipulare una convenzione per gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio da individuare. (art. 55-bis, co. 3).

Sotto il profilo applicativo, l'adempimento richiede necessariamente un'operazione di adattamento alle specifiche caratteristiche organizzative del settore, da effettuarsi tenendo conto dei principi generali e

dei criteri elaborati nel corso degli anni dalla prassi e dalla giurisprudenza formatesi in materia.

Dunque, l'individuazione della competenza disciplinare, essendo un atto di natura organizzativa, deve sempre avvenire con delibera di Consiglio.

Per quanto attiene alla composizione dell'Ufficio, pur non potendo escludere, in linea di principio, la possibilità di composizione monocratica (potendo astrattamente essere rappresentato da una sola persona fisica)¹, si ritiene che la soluzione da preferire sia quella di nominare un Collegio di tre o cinque membri, espressione di una base territoriale ampia, di dimensione anche sovregionale, procedendo sulla base di una convenzione tra diversi Ordini. Per gli Ordini di piccole dimensioni, la scelta di aggregarsi per nominare un collegio unificato è la forma di adempimento più rispondente alla ratio della norma. Inoltre, questo tipo di soluzione garantisce la corretta applicazione del principio di terzietà dell'Ufficio, che postula la distinzione - sul piano organizzativo - con la struttura nella quale opera il dipendente².

In relazione al diverso profilo dei requisiti dei soggetti da nominare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato che nelle amministrazioni locali prive di dirigenza la responsabilità può essere riconosciuta in capo a un funzionario. Inoltre, in accordo con la norma che delimita l'individuazione delle funzioni all'ambito della propria organizzazione - prescrivendo, al contempo, l'invarianza dei costi (art. 54-bis, commi 2 e 3) - si ritiene debba trattarsi di componenti interni, vale a dire dirigenti o funzionari del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove possibile, in possesso di competenze giuridiche³. Per le suddette ragioni di terzietà è da evitare la nomina di un componente del Consiglio.

Per quanto sopra, si raccomanda agli Ordini che ancora risultano privi dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di deliberare l'attribuzione e la titolarità delle funzioni per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, attivando apposita convenzione con gli altri Ordini.

Si raccomanda, altresì, una volta effettuata la nomina, di procedere con la pubblicazione delle informazioni nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente sopra indicata.

Della presente Nota viene data comunicazione anche a Confintesa Funzione Pubblica affinché tenga conto, ai fini delle verifiche in atto, dei tempi necessari per l'attuazione degli adeguamenti organizzativi a livello territoriale.

Si allega alla presente Nota un Fac-simile di convenzione per l'esercizio della competenza disciplinare in via unificata.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



¹ Cass., Sent. 12 giugno 2015, n. 12245 (cfr. anche Cass. n.10600/2004 e Cass. n.20981/2009).

² Cass., Sez. Lavoro, Sent. 16 agosto 2018, n. 20749.

³ Si veda la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010.